

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. 2067 /2022

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott.ssa Teresa Giardino,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal sig. URBANO MONTAGNA ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Perugia;
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) lo stesso non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012, , in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;



ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);
- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1), dovendo rilevare la data di compimento degli atti dispositivi aggrediti dalle revocatorie, anteriore al quinquennio;
- rilevato che il debitore mette a disposizione dei creditori l'intero patrimonio residuo, nella sostanza costituito dagli immobili già ricompresi nelle procedure esecutive nn. 164/2015 e 220/2020 non ancora venduti, e da beni mobili (di scarso valore); in aggiunta dovranno considerarsi gli eventuali redditi eccedenti il limite fissato dal Giudice nel capo che segue; rientreranno nella liquidazione altresì i beni e i crediti sopravvenuti nel quadriennio, ex art. 14 *undecies*;
- rilevato che i limiti di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lett. b possono essere stabiliti in euro 1.400,00 mensili in conformità a quanto verificato dall'OCC (non l'ulteriore importo per la collocazione in altra abitazione, non solo perché non determinato, ma perché tutt'altro che certo, specie in ragione delle proposte di acquisto agli atti, che farebbero permanere il bene in ambito familiare, tra soggetti attualmente conviventi);
- ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., cosicché il liquidatore potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Urbano Montagna;

NOMINA



liquidatore l'Avv. Nicola Rapini, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura); in particolare si dispone la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nn. 164/2015 e 220/2020 pendenti innanzi a questo Tribunale, nonché del procedimento esecutivo mobiliare n. 495/2021;

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale nonché la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore ;

FISSA

In € 1,400,00 mensili al netto delle eventuali imposte la somma occorrente al debitore per il mantenimento suo e della famiglia;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e seguenti L. 3/2012.

DISPONE

che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. 4, L. n. 3/2012); deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. 1, L. n. 3/2012); prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. 2, L. n. 3/2012); segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c.3I, L. n. 3/2012); richiesta di autorizzazione allo



svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. 3, L. n. 3/2012); richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. 5, L. n. 3/2012);

DISPONE

che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore.

Avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, ex art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinqies* comma 1 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 23/03/2022

Il Giudice

dott.ssa Teresa Giardino

